

In virtù dell'articolo 6 dello Statuto della Fondazione di previdenza Raiffeisen (di seguito «Fondazione») è emanato il seguente Regolamento:

1. Basi

Per facilitare la lettura si utilizza il termine «beneficiario della previdenza» sia per il genere maschile che per quello femminile. Per «Banca» si intende di seguito la Banca Raiffeisen indicata nella «Convenzione di previdenza 3a» quale persona di contatto.

Il presente Regolamento fa riferimento in particolar modo alle seguenti leggi e ordinanze:

- Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (di seguito «CC»)
- Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero, Libro quinto: Codice delle obbligazioni (di seguito «CO»)
- Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito «LPP»)
- Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito «OPP 2»)
- Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (di seguito «OPP 3»)
- Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi della previdenza professionale (di seguito «OPPA»)

2. Scopo

L'adesione alla Fondazione serve al beneficiario della previdenza esclusivamente e irrevocabilmente a fini di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) ai sensi dell'art. 82 LPP e relative ordinanze.

3. Assistenza e consulenza

L'assistenza è fornita al beneficiario della previdenza dalla Banca su mandato della Fondazione. Il beneficiario della previdenza è tenuto a indirizzare tutte le comunicazioni, istruzioni ecc. alla Banca. La Banca informa immediatamente la Fondazione della ricezione di tali comunicazioni, istruzioni ecc., che si considerano pervenute alla Fondazione all'atto della ricezione da parte della Banca.

La Banca fornisce inoltre consulenza al beneficiario della previdenza in relazione alla previdenza 3a in titoli (vedere cifra 5.2) su mandato della Fondazione.

4. Condizioni

La Fondazione è autorizzata ad applicare prezzi alle prestazioni fornite e a definire altre disposizioni (tasso d'interesse, periodi di preavviso/di attesa ecc.). Tali condizioni sono riportate nel «Prospetto condizioni – Previdenza» pubblicato in Internet www.raiffeisen.ch/fondazioneprevidenza o disponibile su richiesta presso la Banca. Eventuali tasse e imposte sono a carico del beneficiario della previdenza.

La Fondazione si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il «Prospetto condizioni – Previdenza», in particolare in caso di variazione delle condizioni di mercato o per altri motivi oggettivi. Il beneficiario della previdenza viene informato di eventuali variazioni in modo adeguato (avviso esposto in Banca, per iscritto o in modalità elettronica).

Art. 5. Previdenza 3a legata al conto e in titoli

Il beneficiario della previdenza ha la possibilità di accedere alla previdenza 3a legata al conto e in titoli (collettivamente «patrimonio previdenziale»), a condizione che sia occupato e soggetto all'AVS. A questo scopo il beneficiario della previdenza conclude con la Fondazione una «Convenzione di previdenza 3a». Per la previdenza in titoli si deve inoltre stipulare la «Convenzione di previdenza 3a in titoli» (di seguito denominata collettivamente «Convenzioni»).

Non è possibile dividere il patrimonio previdenziale di una «Convenzione di previdenza 3a».

5.1 Previdenza 3a legata al conto

In caso di previdenza 3a legata al conto la Fondazione intrattiene presso la Banca un conto previdenza 3a a favore del beneficiario della previdenza. Su tale conto previdenza 3a vengono accreditati gli importi versati dal beneficiario della previdenza e gli interessi annuali al 31 dicembre pro rata.

5.2 Previdenza 3a in titoli

In caso di previdenza 3a in titoli il beneficiario della previdenza può incaricare la Fondazione di investire il suo patrimonio previdenziale o parti di esso presso la Fondazione in titoli. A questo scopo il beneficiario della previdenza conclude con la Fondazione, oltre alla «Convenzione di previdenza 3a», una «Convenzione di previdenza 3a in titoli».

La Fondazione acquisisce, custodisce e aliena quote di fondi previdenziali (di seguito «quote») a nome proprio, a favore e per conto del beneficiario della previdenza e secondo le sue istruzioni. Il Consiglio di fondazione stabilisce i fondi previdenziali disponibili. Nella scelta tiene conto unicamente di investimenti collettivi di capitale conformi alle norme dell'OPP 2 (fondi previdenziali), avvalendosi dell'estensione delle possibilità d'investimento di cui all'art. 50 cpv. 4 OPP 2. I documenti relativi ai fondi previdenziali possono essere consultati su

www.raiffeisen.ch/fondazioneprevidenza o ottenuti su richiesta presso la Banca. Informazioni sul tema sostenibilità sono riportate nell'opuscolo «Investire in modo sostenibile con Raiffeisen» (consultabile su www.raiffeisen.ch/regolamento-futura o disponibile su richiesta presso la Banca).

La previdenza 3a in titoli è legata a oscillazioni di corso. I relativi rischi sono descritti nella «Previdenza 3a in titoli - Informazione sui rischi» (www.raiffeisen.ch/fondazioneprevidenza o disponibile su richiesta presso la Banca) e di regola dipendono dall'ammontare della quota azionaria. Eventuali perdite di corso sono interamente a carico del beneficiario della previdenza. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità. La previdenza 3a in titoli è adatta solo ai beneficiari della previdenza con un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine.

Il beneficiario della previdenza può in qualsiasi momento dare istruzioni alla Fondazione affinché alieni quote in tutto o in parte. L'acquisizione o l'alienazione di quote ha luogo esclusivamente attraverso il conto previdenza 3a, che non può andare in scoperto. L'acquisizione e l'alienazione di quote hanno luogo secondo le vigenti disposizioni dei fondi previdenziali e solo nei giorni lavorativi bancari. Il prezzo di acquisizione o alienazione di una quota corrisponde al valore netto d'inventario (NAV) al momento del conferimento del mandato. Per ordini di controparte vengono calcolate frazioni di una quota fino a tre decimali dopo la virgola. Le tasse eventualmente dovute all'acquisto risp. all'alienazione vengono dedotte nel calcolo del rispettivo controvalore.

Al momento della scadenza (vedere cifra 10) la Fondazione aliena quote acquisite, a copertura di eventuali costi (vedere cifra 4) o in caso di erogazioni anticipate (vedere cifra 8). In caso di decesso del beneficiario della previdenza, l'alienazione delle quote acquisite avviene non prima del momento in cui la Fondazione dispone di una richiesta di prelevamento con tutti i documenti necessari.

La Banca può ricevere, per le prestazioni rese in relazione a questa Convenzione, indennità da parte di terzi (di seguito «indennità»). Tali indennità rappresentano una parte della remunerazione della Banca per le prestazioni erogate. La Banca ha adottato misure organizzative per evitare conflitti d'interesse a questo riguardo. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili all'indirizzo www.raiffeisen.ch/lserfi o su richiesta presso la Banca.

L'ammontare dell'indennità dipende solitamente dal volume d'investimento complessivamente detenuto relativamente a uno strumento finanziario. Per i fondi previdenziali l'indennità rientra nella commissione di gestione (chiamata anche «management fee/tassa») indicata nel Regolamento del fondo, nel prospetto o in altri documenti relativi al prodotto, come la scheda informativa o il foglio informativo di base (FIB). L'indennità viene versata periodicamente sotto forma di percentuale della consistenza media in funzione del valore netto d'inventario (NAV) del fondo previdenziale. Le indennità per i fondi previdenziali variano dallo 0.1% all'1% p.a.

Qualora la Banca riceva, oppure abbia ricevuto in passato, tali indennità, che essa deve corrispondere al beneficiario della previdenza ai sensi dell'art. 400 del CO o di altra disposizione di legge, il beneficiario della previdenza rinuncia espressamente a tale diritto.

Su richiesta la Banca fornisce al beneficiario della previdenza informazioni sugli importi effettivamente ricevuti. In particolari casi la Banca si riserva di addebitare a questo scopo una tassa forfettaria.

6. Contributi

Il beneficiario della previdenza può fissare liberamente la data e l'importo dei contributi fiscalmente agevolati sul suo conto previdenza 3a fino a un massimo corrispondente all'importo annuo fiscalmente agevolato come da art. 7 cpv. 1 OPP 3 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LPP.

Affinché i contributi per un anno fiscale siano fiscalmente ammissibili devono essere accreditati sul conto previdenza 3a entro l'ultimo giorno lavorativo bancario del rispettivo anno civile. Sono esclusi accrediti con effetto retroattivo di contributi che pervengano dopo tale termine.

7. Scadenza ordinaria

La «Convenzione di previdenza 3a» cessa di essere valida fondamentalmente al raggiungimento dell'età di riferimento AVS e in ogni caso al decesso del beneficiario della previdenza.

Il beneficiario della previdenza può a sua volta chiedere lo scioglimento della «Convenzione di previdenza 3a» non più di cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS (vedere cifra 14). Fatti salvi i motivi indicati alla cifra 8, prima di tale data non sono possibili prelevamenti dal patrimonio previdenziale.

Se il beneficiario della previdenza dimostra di essere occupato anche dopo aver raggiunto l'età di riferimento AVS, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni (vedere cifra 14). In questo periodo si possono versare a favore della previdenza contributi entro i limiti del contributo massimo.

Se la Fondazione non riceve istruzioni per l'erogazione del patrimonio previdenziale entro dieci giorni lavorativi dalla fine della durata concordata della «Convenzione di previdenza 3a», è autorizzata a trasferire alla Banca l'aver a disposizione del beneficiario della previdenza.

8. Pagamento anticipato

L'erogazione anticipata del patrimonio previdenziale è possibile soltanto nei seguenti casi:

- qualora il beneficiario della previdenza percepisca una rendita d'invalidità intera da parte dell'assicurazione federale per l'invalidità e non sia assicurato il rischio d'invalidità;
- qualora il beneficiario della previdenza utilizzi la prestazione erogata per l'acquisto in un istituto di previdenza esentato dalle imposte o in un'altra forma di previdenza riconosciuta;
- se il beneficiario della previdenza inizia un'attività lavorativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, entro un anno dalla data di inizio dell'attività lavorativa confermato dalla cassa di compensazione AVS;
- se il regime dei beni viene sciolto per ragioni diverse dal decesso, i diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti in tutto o in parte al coniuge/partner registrato oppure assegnati dal tribunale (art. 4 cpv. 3 e 4 OPP 3);
- qualora il beneficiario della previdenza cessi l'attività indipendente svolta fino a quel momento e inizi un'attività indipendente diversa entro un anno dalla data di inizio dell'attività lavorativa confermato dalla cassa di compensazione AVS;
- qualora il beneficiario della previdenza lasci definitivamente la Svizzera;
- in caso di acquisto o realizzazione di proprietà di abitazione per il proprio fabbisogno o per la partecipazione a proprietà di abitazione a uso proprio (vedere cifra 9);
- in caso di rimborso di un'ipoteca su proprietà di abitazione a uso proprio (vedere cifra 9).

Sono possibili prelevamenti parziali nei seguenti casi:

- ai sensi delle lettere d), g) e h);
- ai sensi della lettera b) se la somma di acquisto è interamente coperta nell'istituto di previdenza esente da imposte. Eventuali erogazioni ai sensi della lettera b) devono quindi essere interamente utilizzate per l'acquisto in un istituto di previdenza esente da imposte.

Se il beneficiario della previdenza è sposato/vive in unione domestica registrata, per l'erogazione ai sensi delle lettere c) e da e) a h) è tenuto a fornire il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

9. Promozione della proprietà d'abitazioni

I prelevamenti a fini di promozione della proprietà d'abitazioni devono essere richiesti non più tardi di cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 OPP 3 in combinato disposto con gli art. 2-5 OPPA. Dopo un primo prelevamento, un nuovo prelevamento anticipato è possibile ogni cinque anni. Il patrimonio previdenziale utilizzato a fini di proprietà di abitazione viene versato dalla Fondazione a favore del beneficiario della previdenza.

10. Esigibilità

Per tutta la durata della «Convenzione di previdenza 3a» non sono possibili prelevamenti dal conto previdenza 3a, fatti salvi i motivi di pagamento anticipato di cui alla cifra 8.

Alla scadenza ordinaria di cui alla cifra 7 o in caso di prelevamento completo in virtù di uno dei motivi di erogazione anticipata di cui alla cifra 8, il rapporto di previdenza viene sciolto e l'intero patrimonio previdenziale è esigibile tenendo conto di un periodo di preavviso/di attesa ai sensi della cifra 4.

11. Erogazione

Il patrimonio previdenziale viene erogato al beneficiario della previdenza ovvero ai beneficiari (aventi diritto) previa autorizzazione della Fondazione.

L'avente diritto deve fornire alla Fondazione tutti i dati necessari per la rivendicazione del diritto sul patrimonio previdenziale ed esibire i documenti richiesti. La Fondazione si riserva di procedere a ulteriori accertamenti.

La data di erogazione dipende dalla disponibilità presso la Fondazione di tutti i formulari e i dati necessari.

Qualora il beneficiario della previdenza utilizzi la prestazione erogata per l'acquisto in un istituto di previdenza esente da imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta, il patrimonio previdenziale viene trasferito al nuovo istituto di previdenza.

12. Obbligo di comunicazione e tassazione

L'erogazione del patrimonio previdenziale è soggetta all'obbligo di comunicazione secondo la Legge federale sull'imposta preventiva. Nel caso di erogazioni che in base alle prescrizioni di legge sono soggette all'imposta alla fonte, tale imposta viene detratta dal patrimonio previdenziale.

Sono soggette all'imposta alla fonte le erogazioni a persone che non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera o a persone che non forniscono informazioni attendibili sul loro domicilio (attestazione di domicilio) al momento dell'erogazione del patrimonio previdenziale o alle quali il patrimonio previdenziale viene versato all'estero.

La Fondazione si riserva il diritto di alienare quote per la copertura dell'imposta alla fonte presumibilmente dovuta (vedere cifra 5.2).

La Fondazione è soggetta all'imposta alla fonte del Canton San Gallo.

13. Ordine dei beneficiari

Sono ammesse in qualità di beneficiari ai sensi dell'art. 2 OPP 3 le seguenti persone:

- in caso di vita, il beneficiario della previdenza;
- dopo la sua morte, e a condizione che a quel momento il patrimonio previdenziale non sia stato ancora erogato, le seguenti persone nell'ordine di seguito indicato:
 - il coniuge/partner registrato superstite;
 - i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in misura considerevole, che hanno convissuto ininterrottamente con quest'ultima nei cinque anni precedenti il decesso o che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 - i genitori;
 - i fratelli e le sorelle;
 - gli altri eredi.

Il beneficiario della previdenza può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati alla lettera b) cifra 2 e descriverne con precisione i diritti.

Il beneficiario della previdenza ha facoltà di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b) cifre da 3 a 5 e descriverne con precisione i diritti. Qualora il beneficiario della previdenza non descriva con precisione i diritti dei beneficiari, la divisione tra più beneficiari della medesima categoria va effettuata in parti uguali.

Il beneficiario della previdenza è tenuto a comunicare alla Fondazione eventuali modifiche dell'ordine dei beneficiari. Il beneficiario della previdenza è altresì tenuto a comunicare alla Fondazione le persone beneficiarie di cui alla lettera b) cifra 2 al cui sostentamento egli provvede in misura considerevole o che convivono con lui (vedere cifra 14).

La Fondazione si riserva il diritto di rifiutare l'erogazione a beneficiari di cui alla lettera b) nel caso in cui venga a conoscenza della loro indegnità a succedere ai sensi del CC.

14. Comunicazione di variazioni della situazione del beneficiario della previdenza

Il beneficiario della previdenza è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione per iscritto tutte le variazioni della sua situazione personale (soprattutto indirizzo, dati personali, stato civile, status di aderente a una cassa pensioni, attività lavorativa). Il prelievo anticipato risp. il rinvio della prestazione previdenziale ai sensi della cifra 7, nonché modifiche dell'ordine dei beneficiari ai sensi della cifra 13, vanno comunicati alla Fondazione tramite formulario disponibile presso la Banca in modo giuridicamente valido. Possibilità alternative a disposizione del beneficiario della previdenza per comunicare tali modifiche sono pubblicate in modo esaustivo su www.raiffeisen.ch/fondazioneprevidenza.

15. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

Cessione, costituzione in pegno e compensazione di diritti alle prestazioni sono nulli prima della scadenza (art. 4 cpv. 1 OPP 3 in combinato disposto con art. 39 LPP). Con riserva delle disposizioni di legge (art. 4 cpv. 3 e 4 OPP 3 [vedere cifra 8 lettera d]); art. 331d CO in combinato disposto con art. 30b LPP; art. 8 e 9 OPPA). Se il beneficiario della previdenza è sposato/vive in unione domestica registrata, la costituzione in pegno è possibile unicamente con il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

16. Disdetta delle convenzioni di previdenza

La disdetta della «Convenzione di previdenza 3a» è consentita solo per i motivi di cui alle cifre 7 e 8.

La «Convenzione di previdenza 3a in titoli» può essere disdetta in qualunque momento. In tal caso le quote vengono alienate e il ricavo accreditato sul conto previdenza 3a (vedere cifra 5.2).

La Fondazione si riserva il diritto di disattivare un patrimonio previdenziale che per un periodo di due anni presenta un saldo di CHF 0 e non ha fatto registrare movimenti.

17. Comunicazioni e giustificativi

Comunicazioni e giustificativi (estratto annuale, avvisi di movimenti di conto, acquisizione/alienazione di quote ecc.) si considerano validamente recapitati se sono stati inviati all'ultimo indirizzo comunicato dal beneficiario della previdenza.

Ogni anno il beneficiario della previdenza riceve dalla Fondazione un certificato (certificato fiscale) che attesta i versamenti effettuati.

Se il beneficiario della previdenza ha stipulato con la Banca una «Convenzione servizi Raiffeisen e-banking», il rapporto di previdenza viene visualizzato nell'e-banking della Banca. Se il beneficiario della previdenza ha inoltre rinunciato nei confronti della Banca al recapito di documenti cartacei, i documenti vengono pubblicati come documenti elettronici nell'e-banking e si considerano così recapitati. Il rapporto visualizzato e i documenti elettronici sono visualizzabili anche da eventuali procuratori. La Convenzione e la rinuncia valgono anche nei rapporti con la Fondazione.

18. Reclami

Qualora il beneficiario della previdenza non approvi i documenti cartacei o elettronici ricevuti, è tenuto a presentare eventuali reclami entro 30 giorni. Decorso tale termine senza che sia stato sporto reclamo, i documenti cartacei o elettronici si considerano approvati.

19. Giorni lavorativi bancari

Nelle transazioni commerciali con la Banca i sabati, le domeniche e i giorni festivi non sono considerati giorni lavorativi bancari. Se una data di esecuzione richiesta cade su un sabato, una domenica o un giorno festivo (bancario), l'addebito va effettuato il giorno lavorativo bancario precedente o seguente.

20. Protezione dei dati

La Fondazione adotta adeguate misure per garantire la protezione dei dati. In quanto titolare del trattamento ai sensi della Legge sulla protezione dei dati, la Fondazione gestisce dati personali (ad es. informazioni sulla persona, dati di identificazione, dati finanziari) connessi alla sua attività (ad es. avvio, stipulazione, gestione ed esecuzione di contratti) e per altre finalità (ad es. marketing e personalizzazione di informazioni e pubblicità). Nel quadro dell'attività commerciale questi dati possono essere comunicati soprattutto alla Banca, ad altre società del Gruppo Raiffeisen e ai partner commerciali della Fondazione.

Con la presente, il beneficiario della previdenza autorizza la Fondazione e la Banca a trasmettersi reciprocamente tutti i dati connessi alla relazione di previdenza (ad es. dati di contatto, variazioni di indirizzo, immagini delle firme, richieste di pagamento, comunicazioni di enti e documenti relativi a casi di decesso), esonerando la Banca dal relativo segreto bancario. Altre informazioni sul trattamento dei dati da parte della Fondazione sono disponibili nell'Informativa sulla protezione dei dati della Fondazione Raiffeisen di previdenza e di libero passaggio, consultabile all'indirizzo www.raiffeisen.ch/fondazioneprevidenza oppure su richiesta presso la Banca.

21. Verifica della legittimazione

Il beneficiario della previdenza autorizza la Fondazione ad acquisire dalla Banca i documenti necessari per la verifica della legittimazione. Il danno conseguente alla mancata individuazione di carenze di legittimazione è a carico del beneficiario della previdenza, a condizione che la Fondazione abbia ottemperato agli usuali obblighi di diligenza.

22. Legge applicabile, foro competente e luogo di adempimento

Al presente Regolamento e al rapporto tra il beneficiario della previdenza e la Fondazione si applica il diritto materiale svizzero. Se le disposizioni di legge lo consentono la sede della Fondazione è l'ordinario foro competente. Il luogo di adempimento è quello in cui ha sede la Fondazione. La Fondazione ha facoltà di adempiere anche presso la sede della Banca. In caso di beneficiari della previdenza domiciliati all'estero, il luogo di adempimento è al tempo stesso anche luogo dell'esecuzione.

23. Modifica del Regolamento

Il Consiglio di fondazione è autorizzato ad apportare in qualunque momento modifiche al presente Regolamento. Le modifiche devono essere sottoposte alla verifica dell'autorità di vigilanza e comunicate idoneamente al beneficiario della previdenza (avviso esposto in Banca, per iscritto o in modalità elettronica).

24. Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti del beneficiario della previdenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari.

25. Riserva delle disposizioni legali

Le norme imperative di leggi e ordinanze hanno priorità su eventuali disposizioni contrastanti del presente Regolamento e delle convenzioni. Con riserva di eventuali modifiche delle norme di leggi e ordinanze in materia poste a base del Regolamento e delle convenzioni, che dal momento in cui entrano in vigore si applicano, senza avviso al beneficiario della previdenza, al presente Regolamento e alle convenzioni.

Ai casi non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le regolamentazioni di legge.

26. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce il Regolamento della Fondazione di previdenza Raiffeisen del 1° gennaio 2022.

San Gallo, 1° gennaio 2024

Per la Fondazione di previdenza Raiffeisen

Il Consiglio di fondazione